

n. 309/2019 R. Ist. Fall.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, composto dai Magistrati:

dott.ssa Daniela Bruni	Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon	Giudice
dott.ssa Silvia Bianchi	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Premesso che con ricorso depositato in data 21.11.2019 il sig. Bruno Monti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Tessitura Monti s.p.a., giusta poteri allo stesso attribuiti con delibera del consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2019, ha chiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi del D. Lgs. 270/1999, della rappresentata Tessitura Monti s.p.a., con sede legale in Maserada sul Piave (TV) via Saltore n. 10;

considerato che all'udienza fissata del 18.12.2019 è comparso l'AD della società, in uno con i suoi difensori, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

osservato che è altresì pervenuto parere conforme del Ministero dello Sviluppo Economico;

considerata la completezza della documentazione depositata;

ritenuta la propria competenza per territorio, pur avendo la società istante sede legale nel circondario del Tribunale di Treviso, perché gli articoli 27, primo comma, e 350 del D. Lgs n. 12 gennaio 2019 n. 14, già entrati in vigore dal 14 marzo 2019, determinano la competenza distrettuale del tribunale di Venezia; infatti il riferimento alla "sede delle sezioni specializzate in materie di imprese ex D. Legsl n. 168/2003" vale ad individuare il Tribunale competente per tutto il distretto veneto senza immutazione della competenza funzionale delle sezioni per l'impresa: pertanto l'attribuzione delle materie richiamate dal citato art. 27 rimane regolata dalla tabella in vigore di questo Tribunale che individua la sezione in epigrafe;

considerato che la società richiedente è imprenditore commerciale, operante nel settore industriale tessile e nel settore della produzione di camicie, e che lo stato di insolvenza (*rectius* l'evoluzione da stato di crisi a insolvenza) è espressamente riconosciuto nel ricorso (punto 5);

considerato altresì che sussistono i presupposti specifici di cui all'art. 2 D. Lgs. 270/1999, in quanto a) alla data attuale la società Tessitura Monti s.p.a. occupa n. 249 dipendenti e nel corso dell'ultimo



anno tale numero è sempre stato superiore a 200 e b) l'indebitamento complessivo al 31.12.2018, pari a € 84.471.865, è superiore ai due terzi dei ricavi delle vendite del periodo (€ 56,9 milioni) e ai due terzi dell'attivo del medesimo periodo (€ 106,3 milioni); inoltre, il medesimo rapporto percentuale tra indebitamento e ricavi e/o attivo si constata anche ove sia fatto riferimento alla situazione patrimoniale ed economica al 30.9.2019 (doc. 12);

rilevato che, al fine di agevolare l'eventuale procedura di salvataggio, appare necessario mantenere la gestione della società in capo all'organo amministrativo di Tessitura Monti s.p.a., essendo essenziale preservare la continuità aziendale sotto tutti gli aspetti peculiari dell'attività in concreto esercitata e dovendo proseguire le trattative con i potenziali investitori, salva la vigilanza del Commissario giudiziale;

P.Q.M.

visti gli artt. 2 e ss. D. Lgs. 270/99, dichiara lo stato di insolvenza della società Tessitura Monti s.p.a., in persona del l. r. *pro tempore*, avente sede legale in Maserada sul Piave (TV) via Saltore 10;

NOMINA

la dott.ssa Silvia Bianchi Delegato per la procedura e Commissario giudiziale il dott. Fabio Pettinato, nato a Milano il 12.4.1964;

ORDINA

alla società Tessitura Monti s.p.a. il deposito delle scritture contabili e fiscali entro 2 giorni, se non già eseguito;

STABILISCE

il giorno 5 maggio 2020 alle ore 9,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA

il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o possesso della società fallita perché presentino le relative domande di insinuazione direttamente al Commissario giudiziale all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà da quest'ultimo adottato al più presto ed indicato nell'avviso ex art.92 l.f.;

DISPONE

che la gestione dell'impresa rimanga affidata alla società ricorrente, in persona dell'organo amministrativo, che potrà provvedere alla gestione ordinaria, salva la vigilanza del Commissario giudiziale e salvo rendiconto mensile al medesimo;

ORDINA



la pubblicazione della presente sentenza nelle forme di cui all'art. 17 L. Fall, la comunicazione entro tre giorni al Ministero dell'Industria. F. e la iscrizione a Registro Imprese.

Dispone la prenotazione a debito.

Venezia, 20.12.2019

Il Giudice relatore

Dott.ssa Silvia Bianchi

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni

